

N. R.G. 34877/2019



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:

dott.ssa Luciana Sangiovanni

Presidente rel.

dott.ssa Cecilia Pratesi

Giudice

dott. ssa Damiana Colla

Giudice

Ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 34877/2019
promossa da:

....., **2, a Tchiatura**
(Georgia) (C.U.I.05NSHWI), rappresentato e difeso dall'Avv.
Armando Maria De Nicola, elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Nocera Inferiore, via Sant'Anna 179;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - **COMMISSIONE**
TERRITORIALE DI ROMA

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 25.05.2019
....., cittadina georgiana, ha impugnato il provvedimento emesso
il 06.09.2018 e notificato il 02.05.2019 con il quale la Commissione
Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di
Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di
forme complementari di protezione.

Il Ministero dell'Interno, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto
della domanda.

La ricorrente, confermando la narrazione effettuata in Commissione,
in sede giudiziale ha dichiarato: *di essere originaria della Georgia; di
essere andata via dal suo paese il mese di Gennaio 2017; di essere in*

Italia dallo stesso mese, ivi giunta in aereo, di essere andata via dal suo paese perché suo padre necessita di notevoli cure mediche quale veterano di guerra; di aver lavorato nel suo paese prima presso un'azienda e che quanto guadagnava non era sufficiente a coprire le spese di affitto di casa nonché le spese mediche di cui aveva bisogno il padre; di aver lavorato in Georgia senza contratto; di non essere sposata e di non avere figli; di avere un fratello che non vive a casa con i suoi genitori, con il quale non ha rapporti perché si disinteressa completamente della famiglia; che una volta arrivata in Italia è venuta direttamente a Roma, dove ha dapprima lavorato saltuariamente per circa 4 mesi sostituendo qualche altra badante poi ha trovato lavoro con contratto come badante presso un anziano dove ha lavorato per un anno e sei mesi, ora lavora sempre con contratto come badante per una signora anziana ammalata; che il padre, per potersi curare, ha chiesto dei prestiti di denaro perché in Georgia la sanità è a pagamento; di temere in caso di rientro nel suo paese di non trovare lavoro data la sua età, di non poter mantenere la sua famiglia e di non aiutare il padre a saldare il debito ed a pagare le cure mediche necessarie; di inviare del denaro alla sua famiglia ogni mese, di inviare mediamente una somma che oscilla fra i 300 ed i 400 euro. Dinanzi il tribunale ha inoltre precisato che sul permesso di soggiorno e sulla tessera sanitaria è stato erroneamente riportato il genere maschile in luogo di quello femminile nonché la città di nascita non è corretta invero la città di nascita corretta è Tchiatura e non Kutaisi.

La commissione Territoriale ha ritenuto le circostanze riportate dalla ricorrente credibili ma comunque non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, ed ha escluso, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008 atteso la motivazione posta a base dell'espatrio squisitamente economica.

La ricorrente ha prodotto in giudizio la seguente documentazione in copia: comunicazione di cessione di fabbricato; denunce rapporto di lavoro domestico del 2018 e 2019; buste paga anni 2018 e 2019; rimesse di denaro anno 2019- certificazione medica attestante la malattia del padre.

STATUS DI RIFUGIATO

Appare condivisibile la conclusione della Commissione laddove non ravvisa nella vicenda portata alla sua attenzione alcun punto di contatto con i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato: il d. lgs 251/2007, nel recepire le definizioni proprie della Convenzione di Ginevra del 1951, definisce infatti rifugiato (art. 2

comma 1 lettera e) il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore non vuole avvalersi della protezione di tale Paese; i fatti riferiti dalla ricorrente, anche in considerazione di quanto si è sopra riferito, non evocano, infatti, profili di persecuzione diretta e personale per alcuna delle ragioni prese in considerazione dalla Convenzione di Ginevra.

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Per quanto attiene alla protezione sussidiaria, secondo la definizione del d. lgs 251/2007, può beneficiarne il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto, e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese (art. 2 comma 2 lettera g); secondo il successivo art. 14, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Tali ipotesi devono escludersi avuto riguardo sia alla condizione soggettiva della ricorrente che a quella del paese di origine ove non sussiste un conflitto interno od una situazione di violenza generalizzata che consenta la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell'art 14 lettera c) D.Lgs n. 251/2007 (Fonti Amnesty International 2018; COI-USDOS 2019).

PROTEZIONE UMANITARIA

D'altra parte si ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto della ricorrente alla concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 comma sesto d.lgs. 286/98.

Alla fattispecie è, infatti applicabile *rationetemporis* la disciplina dell'art. 5 comma 6 d.lvo 286/98 nel testo antecedente alla modifica introdotta dal d.l. 113/2018, trattandosi di normativa di carattere sostanziale per la quale, in mancanza di una norma di diritto intertemporale specificamente dettata per regolare i procedimenti

giurisdizionali in tema di protezione internazionale, opera il criterio di successione delle leggi nel tempo di cui all'art. 11 preleggi (si veda Cass. Sent. n.4890/2019, depositata il 19 febbraio 2019).

Si tratta di una norma di ampia portata, il cui contenuto va dunque di volta in volta definito alla luce del caso concreto.

Potrà, pertanto, riconoscersi la protezione umanitaria nei casi in cui ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi connessi alla salvaguardia dei diritti umani contemplati dall'art. 2 della Costituzione.

Deve, infatti, richiamarsi il dettato normativo laddove indica, quale presupposto per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, la sussistenza di seri motivi risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano: *"...si tratta del riconoscimento da parte delle commissioni territoriali o del giudice del merito dell'esistenza di situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria..."* (ordinanza della VI Sezione della Corte di Cassazione n. 15466/2014).

L'ampia portata della previsione normativa è stata da ultimo affermata anche dalla importante pronuncia della Suprema Corte n. 4455/2018 che, in particolare, ha affermato: *"...I 'seri motivi' di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit), alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. sez. un. n. 19393/2009 e Cass. sez. un. n. 5059/2017), non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass. n. 26566/2013), pur essendo tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., sez. un. 19393/2009, par.3). Infine la protezione umanitaria costituisce una delle forme di attuazione dell'asilo costituzionale (art. 10, terzo comma Cost.) secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. 10686 del 2012; 16392 del 2016), unitamente al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, evidenziandosi anche in questa funzione il carattere aperto e non integralmente tipizzabile delle condizioni per il suo riconoscimento, coerentemente con la configurazione ampia del diritto d'asilo contenuto nella norma*

costituzionale, espressamente riferita all'impedimento nell'esercizio delle libertà democratiche..."

In conclusione, la "vulnerabilità" può derivare "...da una situazione d'instabilità politico-sociale che esponga a situazioni di pericolo per l'incolumità personale", pur non rientranti nei parametri per ottenere la protezione sussidiaria o lo status di rifugiato, ovvero "può essere la conseguenza di un'esposizione seria alla lesione del diritto alla salute...oppure può essere conseguente ad una situazione politico-economica molto grave con effetti d'impoverimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità, di natura anche non strettamente contingente, o anche discendere da una situazione geopolitica che non offre alcuna garanzia di vita all'interno del paese di origine (siccità, carestie, situazioni di povertà ineliminabili)...La ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità...E' necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti una effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di vita dignitosa (art. 2 Cost.) ."

Nel caso in esame va, infatti, rilevato che la ricorrente, che ha lasciato il proprio paese per cercare di porre rimedio ad una situazione di povertà e indigenza, dovuta al salario estremamente basso percepito che ha limitato la sua vita impedendole di prestare le necessarie cure al padre nonché di vivere dignitosamente, si trova oggi stabilmente inserita in Italia, dove svolge regolare attività lavorativa come domestica presso una anziana signora, percependo una retribuzione dignitosa che le consente di mantenersi.

Il riconoscimento della protezione in questione è giustificato dalla circostanza che in Georgia la disoccupazione è a livelli altissimi ed è molto difficile trovare un impiego. Due terzi della popolazione dai 20 ai 24 anni è senza lavoro e la povertà è enormemente cresciuta negli ultimi anni. Il salario minimo per i dipendenti del settore statale era GEL 115 (\$ 43) al mese. Il salario minimo ufficiale nel settore privato non è cambiato dall'inizio degli anni '90 ed è rimasto di GEL 20 (\$ 7,50) al mese. Entrambi i salari minimi mensili ufficiali non soddisfano il livello di reddito di sussistenza ufficiale, che l'Ufficio nazionale di statistica elenca come 175 GEL (\$ 65) (USDOS - Dipartimento di Stato americano-Rapporto nazionale sulle pratiche

relative ai diritti umani 2018 – Georgia)

Deve, pertanto, dichiararsi la sussistenza del diritto della ricorrente al riconoscimento della protezione umanitaria sulla base dei presupposti esistenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018, convertito nella L. n. 132/2018, ed ordinarsi al Questore il rilascio del relativo permesso di soggiorno con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina di cui al comma 9 dell'art 1 del D.L. n. 113/2018 (Cass. Sent. n.4890/2019, depositata il 19 febbraio 2019)

Stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello stato, le spese di lite possono essere compensate .

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale:

- Riconosce il diritto di *[redacted]*, nata il *[redacted]*, a Tchiatura (Georgia) (C.U.I.05NSHWI) al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 d.lvo 286/98 e, per l'effetto, ordina al Questore il rilascio del relativo permesso di soggiorno con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina di cui al comma 9 dell'art 1 del D.L. n. 113/2018;
- Dichiarà le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 29/09/2020

IL PRESIDENTE
Dr.ssa Luciana Sangiovanni

Provvedimento redatto con la collaborazione della GOP dott.ssa Adele Pezone